

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 189/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti;
Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 AL CALCIATORE VALERIO CASCIOTTA SEGUITO GARA REAL SAN LORENZO/TRE MONTI MONTECASTRILLI DEL 30.03.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 85 del 18.04.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Tre Monti Montecastrilli di Montecastrilli (Terni) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 28 Maggio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete